

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.G., - S.G., rappresentati e difesi

dall'avv. Natalia Giuliani, con domicilio eletto in Roma, presso la
Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

- ricorrenti -

contro

CURATORE SPECIALE DELLA MINORE V.A.;

TUTORE PROVVISORIO DELLA MINORE V.A.;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 310,
depositata in data 17 febbraio 2015;

udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 28 marzo 2017 dal
consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente principale l'avv. Giuliani;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto
dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la
sentenza del tribunale per i minorenni di Firenze depositata in data 25 luglio 2014,

con la quale era stata dichiarato lo stato di adottabilità della minore V.A., nata il (OMISSIS) dalla relazione fra V.G. e S.G..

Costoro erano i genitori anche di un'altra bambina, V.M., nata il (OMISSIS), affidata ai nonni materni.

2. La decisione di primo grado si fondava sulla constatazione di una situazione di disinteresse per la cura delle minori, che erano esposte a gravi rischi a causa dell'inadeguatezza di entrambi i genitori, i quali, per altro, non avevano in alcun modo intrapreso i percorsi riabilitativi proposti dai Servizi sociali. I nonni materni, ai quali era già stata affidata la primogenita, avevano dichiarato di non essere in grado di occuparsi di entrambe le nipotine.

3. La Corte distrettuale, pronunciando sul gravame proposto da entrambi i genitori, ha in primo luogo rigettato l'eccezione del padre circa le ragioni della propria assenza all'udienza del 13 giugno 2014, ritenuta ingiustificata dal Tribunale. E' stato poi rilevato che entrambi i genitori erano privi di adeguata capacità genitoriale, in quanto la madre era dedita all'abuso di sostanze alcoliche ed il padre non si era interessato della figlia, mentre non era ipotizzabile un recupero delle capacità genitoriali in un arco di tempo compatibile con l'esigenza di assicurare alla minore una crescita sana. D'altra parte i nonni materni, a prescindere dalla loro età avanzata, avevano dichiarato di non essere in grado di prendersi cura anche della piccola A..

4. La Corte di appello ha poi ritenuto che non potesse tenersi conto di quanto emerso nell'ambito del procedimento concernente la sorella maggiore M., nel senso, che, essendo quest'ultima affidata ai servizi sociale e collocata presso una famiglia di (OMISSIS), con rapporti sia con i nonni materni che con il padre, era stata segnalata la disponibilità di altra famiglia ad accogliere in affidamento la piccola A.: sotto tale profilo è stato rilevato che lo stato di adottabilità di costei era correlato all'impossibilità di formulare un giudizio di prognosi circa il recupero della capacità genitoriale, stenti le gravi carenze psichiche della madre e l'assenza di qualsiasi rapporto fra la stessa e il padre.

5. Si è quindi osservato che la differente storia familiare delle due bambine comportava l'insussistenza di ragioni che imponessero l'adozione di provvedimenti di identico contenuto.

6. Per la cassazione di tale decisione i genitori propongono ricorso, affidato a tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,8 e 15, per non essersi disposto un accertamento, anche mediante

consulenza tecnica d'ufficio, in merito all'effettiva capacità genitoriale dei ricorrenti, ovvero ai tempi di recupero di detta funzione, anche alla luce di plurime circostanze emerse nel corso del giudizio di secondo grado.

2. Con il secondo mezzo la violazione delle norme sopra indicate, nonché dell'art. 8 Cedu, viene prospettata in riferimento al diverso trattamento previsto per le due sorelline, essendosi consentito soltanto ad una di esse di mantenere un legame con la propria famiglia, a fronte di uno stato di abbandono dell'altra che, quanto meno rispetto alla figura paterna, avrebbe dovuto essere escluso in relazione alle possibilità di recupero delle capacità genitoriali.

3. La successiva censura riguarda la violazione e la falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, art. 15, lett. a, nonché dell'art. 2700 c.c., per essersi erroneamente ritenuto che la mancata presenza del padre all'udienza di discussione del 13 giugno 2014 non fosse giustificata.

4. Assume rilievo decisivo e assorbente la questione - adombrata nello stesso ricorso, sia pure al fine di affermarne la tempestività - concernente l'ammissibilità o meno dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine previsto dalla L. n. 183 del 1984, art. 17, rispetto alla data di notificazione della sentenza tramite posta elettronica certificata. Sostengono i ricorrenti che la notifica effettuata in data 17 febbraio 2015 all'indirizzo p.e.c. del loro difensore andava considerata come comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, come emergeva dal riferimento testuale al "deposito sentenza pubblicazione", mentre solo nelle note si specificava che si trattava di notificazione ai sensi della L. n. 13 del 1984, art. 17; osservano ancora che, secondo il testo novellato dell'art. 133 c.p.c., detta comunicazione "non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325".

5. Ritiene la Corte che il vaglio dei suddetti motivi è precluso, in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, attinente all'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

6. Come emerge dall'esame degli atti, consentito dalla natura procedurale della questione, e come, del resto, ammettono gli stessi ricorrenti, il ricorso venne consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la spedizione in data 3 settembre 2015, ben oltre il termine previsto dalla L. 4 maggio 1983, n. 194, art. 17. Tale norma dispone, infatti, che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilità del minore, le parti legittimate "possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello"... e al comma 5 che "avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione".

7. Questo chiaro dettato normativo è stato interpretato da questa Corte nel senso che ai fini del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello - sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui all'art. 17, comma 3, della richiamata L. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 17, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto oltre detto termine (Cass., 22 giugno 2012, n. 10486; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4396; Cass., 1 marzo 2005, n. 4292; Cass., 1 febbraio 2000, n. 1396). Tale costante orientamento trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, le quali, nel confermare che la notifica d'ufficio di detta sentenza effettuata alla stregua del disposto della L. 4 maggio 1983, n. 194, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma di detta norma, hanno escluso che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto (Cfr. Cass., Sez. U, 5 aprile 2005, n. 6985).

8. Il termine per l'impugnazione della sentenza in materia di adottabilità stabilito dalla citata L. n. 184 del 1983, art. 17, decorrente dalla notificazione d'ufficio prevista dall'art. 15, comma 3, della stessa legge, di certo costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 325 c.p.c., ragion per cui deve ritenersi inapplicabile, nel caso di specie, il disposto secondo cui "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.", di cui all'art. 133 c.p.c., sia nell'originaria formulazione, sia in quella introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114.

9. In tal senso, per altro, si è già pronunciata questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe.

L'art. 348 ter c.p.c., comma 3, dispone: "quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art. 327, in quanto compatibile". Al lume del chiaro tenore letterale, tale disposizione è stata interpretata nel senso che la pronuncia della speciale ordinanza di declaratoria di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento comporta l'eccezionale facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, fissando la decorrenza del relativo termine perentorio cd. breve dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di appello, ovvero, ma solo se anteriore, dalla notificazione di essa (Cass., 2 luglio 2015, n. 13622). La sufficienza della comunicazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine

breve per impugnare la sentenza di primo grado - nel sistema delineato dall'art. 348 ter c.p.c. - è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass., 14 maggio 2014, n. 10723). Per quanto in questa sede maggiormente rileva, tale decorrenza è stata confermata con ordinanza 11 novembre 2014, n. 23526 anche dopo la citata modifica dell'art. 133 c.p.c., ad opera della novella introdotta dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45, affermandosi che la nuova formulazione di detta norma non ha inciso, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 11 settembre 2015, n. 18024; Cass., Sez. U, 15 dicembre 2015, n. 25208).

10. A non diverse conclusioni è pervenuta la Sezione Lavoro di questa Corte, in relazione al termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, il quale decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento: anche in tal caso si è affermato che, trattandosi di previsione speciale, su tale termine non incide la modifica dell'art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.".

11. Deve peraltro rilevarsi che nella specie (a differenza di quanto verificatosi nel procedimento conclusosi con sentenza di questa Corte n. 25662 del 4 dicembre 2014, che afferma l'inidoneità della notifica tramite p.e.c.), la notificazione riguarda il testo integrale della decisione della Corte di appello, essendosi per altro in essa precisato, come riconoscono gli stessi ricorrenti, che trattavisi di "notificazione ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17".

12. Giova da ultimo precisare che nessun rilievo assume la circostanza dell'esecuzione delle notificazione tramite posta elettronica certificata, atteso il chiaro tenore letterale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

13. Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2017

